

VALORI LIMITE DI EMISSIONE E PRESCRIZIONI

Per l'individuazione dei punti di emissione si fa riferimento alla planimetria dello stabilimento allegata alla nota pervenuta in data 06/03/2025, prot. n. 12724.

Camini nn.	Operazioni	Parametri	Valori limite di emissione (mg/m ³)
2, 24, 43, 45, 58, 79	puntatura/saldatura TIG, brasatura, martellatura, sigillatura con resine, collaudo elettrico, asciugatura finale, riparazioni con schiuma poliuretanica	polveri: metalli nelle polveri: COV, come COT:	10 quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B, Parte II dell'All. I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 50 (mgC/m ³)
4, 26	riempimento corazze con MgO, puntatura/saldatura TIG, lavorazioni meccaniche varie, brasatura, pallinatura/sabbiatura, sigillatura con resine, asciugatura finale, collaudo elettrico	polveri: metalli nelle polveri: COV, come COT: bisfenolo A:	10 quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B, Parte II dell'All. I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 50 (mgC/m ³) 5 (con flusso di massa ≥ 10 g/h)
6	sigillatura con resine, asciugatura finale	polveri: COV, come COT: epicloridrina: acido borico:	10 50 (mgC/m ³) 5 (con flusso di massa ≥ 25 g/h) 0,1 (con flusso di massa ≥ 1 g/h)
7	pulizia pistole di sigillatura	COV:	quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella D, Parte II dell'All. I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006
8, 39, 72	asciugatura spirali resistive, ricottura resistenze	polveri: ossidi di azoto (NO _x):	10 500*

Camini nn.	Operazioni	Parametri	Valori limite di emissione (mg/m ³)
9	lavaggio spirali resistive	-	-
10	taglio tubo, puntatura/saldatura TIG, prove di fumosità spirali resistive	polveri e nebbie oleose: metalli nelle polveri:	10 quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B, Parte II dell'All. I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006
11, 12, 13, 14, 16, 25, 38	tornitura corazze, riempimento corazze con MgO e pulizia delle postazioni, cottura elemento resistivo per induzione, essiccazione primer, asciugatura finale	polveri:	10
15	puntatura/saldatura TIG, vulcanizzazione, test di sigillatura con resine, collaudo elettrico	polveri: metalli nelle polveri: COV, come COT: acido borico: bisfenolo A:	10 quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B, Parte II dell'All. I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 50 (mgC/m ³) 0,1 (con flusso di massa ≥ 1 g/h) 5 (con flusso di massa ≥ 10 g/h)
27	marcatura laser, stagnatura cavi, puntatura/saldatura TIG, sigillatura con resine, lucidatura con spray	polveri: metalli nelle polveri: COV, come COT: epicloridrina: bisfenolo A:	10 quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B, Parte II dell'All. I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 50 (mgC/m ³) 5 (con flusso di massa ≥ 25 g/h) 5 (con flusso di massa ≥ 10 g/h)
31	sigillatura con resine, asciugatura finale	polveri: COV, come COT:	10 50 (mgC/m ³)

Camini nn.	Operazioni	Parametri	Valori limite di emissione (mg/m ³)
32	brasatura	polveri: metalli nelle polveri: nichel: cromo:	10 quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B, Parte II dell'All. I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006 1 (con flusso di massa ≥ 5 g/h) 5 (con flusso di massa ≥ 25 g/h)
33, 44, 52, 75	puntatura/saldatura TIG, pallinatura/sabbiatura,	polveri: metalli nelle polveri:	10 quelli stabiliti per le classi di sostanze così come definite in Tabella B, Parte II dell'All. I alla Parte V del D. Lgs. 152/2006
40, 51, 53	sigillatura con resine, applicazione primer e pulizia, asciugatura finale	polveri: COV, come COT: epicloridrina: bisfenolo:	10 50 (mgC/m ³) 5 (con flusso di massa ≥ 25 g/h) 5 (con flusso di massa ≥ 10 g/h)
78	rinvenimento termico	COV, come COT:	50 (mgC/m ³)

* Il tenore di ossigeno di riferimento nell'effluente gassoso è del 5% v/v

Emissioni in atmosfera non soggette ad autorizzazioni

Le emissioni rilasciate in atmosfera attraverso i **camini nn. 29, 30, 37 e 47**, afferenti agli impianti di combustione a uso tecnologico alimentati a metano con potenzialità termica nominale complessiva di 532,5 kW, risultano escluse dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006.

Le emissioni rilasciate in atmosfera attraverso i **camini nn. 54, 55, 63, ITA e ITB**, afferenti agli impianti termici civili alimentati a metano con potenzialità termica nominale complessiva di 2,93 MW, risultano escluse dal campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D. Lgs. 152/2006.

Le emissioni rilasciate in atmosfera attraverso i **camini nn. 64, 76 e LA1**, asserviti alle operazioni di test sui prodotti finiti, sono ricomprese alla lettera *jj*) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte 5 del D. Lgs. 152/2006 e non sono pertanto soggette ad autorizzazione.

Le emissioni rilasciate in atmosfera attraverso i **camini nn. SE2 ed SE3** sono esenti da autorizzazione ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D. Lgs. 152/2006.

Prescrizioni ai sensi dell'art. 271 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006 ss.mm.ii.

Le sostanze classificate come cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene (H340, H350, H360) e le sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevata di cui l'azienda fa uso devono essere sostituite non appena tecnicamente ed economicamente possibile.

Ogni cinque anni a decorrere dalla data di rilascio dell'autorizzazione il gestore deve inviare all'autorità competente, per mezzo dello sportello SUAP competente, una relazione redatta secondo le modalità di cui all'art. 271 comma 7-bis del D. Lgs. 152/2006. Nell'ipotesi in cui venga modificata la classificazione di altre sostanze o miscele utilizzate nel ciclo produttivo, il gestore, entro il termine di tre anni dalla modifica, deve presentare istanza di autorizzazione per l'adeguamento alle disposizioni previste dall'art. 271, comma 7-bis del D.Lgs. n. 152/2006.

Procedura di messa in esercizio e a regime degli impianti a seguito delle modifiche in programma (punti di emissione nn. 2, 4, 6, 15, 26, 27, 31, 40, 51, 53 e 58)

- L'impresa, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, ne dà comunicazione alla Provincia di Treviso;
- il periodo intercorrente tra la messa in esercizio e la messa a regime degli impianti non deve essere superiore a 90 giorni;
- entro 60 giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, l'impresa comunica alla Provincia di Treviso i dati relativi ad almeno una serie completa di misure analitiche alle emissioni da effettuarsi in un periodo rappresentativo delle condizioni di esercizio dell'impianto.

Misure analitiche di autocontrollo

- Operazioni di produzione di resistenze industriali (punti di emissione nn. 2, 4, 6, 7, 15, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 38, 40, 43, 44, 45, 51, 53, 78, 79)

La ditta deve effettuare, con periodicità annuale dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione, le misure di autocontrollo alle emissioni in atmosfera, che dovranno essere conservate nello stabilimento a disposizione degli Enti di Controllo. La Provincia di Treviso si riserva di chiedere in qualsiasi momento copia delle analisi chimiche alle emissioni effettuate.

- Operazioni di lavaggio spirali resistive (punto di emissione n. 9)
- Operazioni di lavorazione a freddo dei metalli (punti di emissione nn. 10, 11)
- Operazioni di puntatura/saldatura (punti di emissione nn. 10, 33, 52, 58, 75)
- Operazioni di prove di fumosità spirali resistive (punto di emissione n. 10)
- Operazioni di cottura dell'elemento resistivo per induzione (punto di emissione n. 14)
- Operazioni di asciugatura finale (punto di emissione n. 16)
- Operazioni di riparazione con schiuma poliuretanicca (punto di emissione n. 58)
- Operazioni di riempimento corazze con MgO e pulizia postazioni (punti di emissione nn. 12 e 13)
- Operazioni di asciugatura spirali resistive e ricottura resistenze in vena d'aria (punti di emissione nn. 8, 39 e 72)

Non si prescrivono ulteriori analisi di autocontrollo alle emissioni in atmosfera.

Modalità di esecuzione delle misure

- i valori limite di emissione si riferiscono al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose;
- i valori in concentrazione vanno riferiti al volume di effluente gassoso anidro rapportato alle condizioni fisiche normali (0°C e 101,3 kPa) e al tenore di ossigeno di riferimento se prescritto;
- per la quantificazione del numero di campioni, almeno tre per ogni parametro, e per la durata dei prelievi devono essere seguite le indicazioni riportate in Allegato VI alla Parte V del D. Lgs. 152/2006, punto 2.3 e al paragrafo 5 delle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicate nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it;

- modalità di campionamento diverse, legate alla durata o alla discontinuità dell'emissione, devono essere preventivamente comunicate;
- per ogni serie di misure effettuate devono essere associate le informazioni relative ai parametri di esercizio che regolano il processo, alla tipologia e quantità di materie prime ed ausiliarie utilizzate nel periodo di tempo interessato ai prelievi.

Gestione degli impianti di abbattimento delle emissioni in atmosfera

Operazione	Sistema di trattamento	Punto di emissione
Riempimento corazze con MgO (reparto cartucce), puntatura/saldatura TIG, lavorazioni meccaniche varie, brasatura, pallinatura/sabbiatura, sigillatura con resine, asciugatura finale, collaudo elettrico	Filtro a maniche	4
Riempimento corazze con MgO	Filtro a maniche	12
Pulizia postazioni di riempimento corazze con MgO	Filtro a maniche	13

- L'esercizio dell'impianto di abbattimento deve avvenire in modo tale da garantire, per qualunque condizione di funzionamento dell'impianto industriale cui è collegato, il rispetto dei limiti alle emissioni stabiliti con l'autorizzazione;
- le operazioni di manutenzione, parziale o totale, dell'impianto di abbattimento devono essere effettuate con la frequenza, le modalità e i tempi previsti all'atto della loro progettazione;
- le operazioni di manutenzione dell'impianto di abbattimento dovranno essere documentate mediante annotazione degli interventi effettuati;
- qualunque interruzione nell'esercizio dell'impianto di abbattimento necessaria per la sua manutenzione (ordinaria preventiva o straordinaria successiva), qualora non esistano equivalenti impianti di trattamento di riserva, deve comportare la fermata, limitatamente al ciclo tecnologico a esso collegato, dell'esercizio dell'impianto industriale. Quest'ultimo potrà essere riattivato solo dopo la rimessa in efficienza dell'impianto di abbattimento a esso collegato;

Accessibilità ai punti di campionamento e misura

I punti di emissione nn. 6, 15, 24, 25, 26, 27, 31, 32, 38, 40, 43, 44, 45, 51, 53 e 79 devono essere dotati ciascuno di una presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di almeno 4" munita di controflangia.

I punti di emissione nn. 2 e 4 devono essere dotati ciascuno di due prese per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di almeno 4" munite di controflangia, poste sulla stessa sezione a 90° l'una dall'altra.

I punti di emissione nn. 7 e 78 devono essere dotati ciascuno di una presa per misure e campionamenti delle sostanze emesse in atmosfera di diametro interno di 2" ½ con filettatura gas.

I punti di emissione devono essere identificati con segnaletica fissa e numerazione corrispondente a quella individuata nella planimetria dello stabilimento allegata alla nota pervenuta in data 06/03/2025, prot. n. 12724.

Le prese devono essere rese accessibili con scale fisse e ballatoi secondo le attuali norme di sicurezza sul lavoro. Il posizionamento dei tronchetti di prelievo, le piattaforme di lavoro, l'accessibilità in sicurezza devono rispettare i requisiti indicati nelle Linee Guida ARPAV - Provincia 2024 "Standardizzazione delle metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera", pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Per tutte le emissioni in atmosfera non interessate al controllo analitico periodico, questa Amministrazione si riserva di chiedere, qualora ritenuto necessario, l'esecuzione di analisi, assegnando un termine per l'installazione delle prese standardizzate e delle strutture per l'accessibilità alle stesse, conformemente a quanto indicato nel documento "Standardizzazione delle

metodologie operative per il controllo delle emissioni in atmosfera”, pubblicato nel sito internet della Provincia www.provincia.treviso.it.

Metodi analitici

- Metodo di cui alla norma UNI 16911-1 per la misura di velocità e portata dei flussi gassosi convogliati;
- metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 per la misura delle polveri;
- metodo di cui alla norma UNI EN 14385 per la misura dei metalli;
- metodo di cui alla norma UNI EN 12619 per la misura dei composti organici volatili (espressi come carbonio organico totale);
- metodo di cui alle norme UNI 10878 oppure UNI EN 14792 per la determinazione degli ossidi di azoto;
- metodo di cui alla norma OSHA 1018 per la determinazione del bisfenolo A;
- metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 + metodo di cui alla norma EPA 3050B + metodo di cui alla norma EPA 6010D per la determinazione dell'acido boricco;
- metodo di cui alla norma UNI EN 13284-1 per il campionamento delle nebbie oleose (due serie di prelievi da tre filtri ciascuna):
 - sulla prima delle due serie di campioni, metodo NIOSH 5026 oppure norma UNICHIM 759 per la misura delle nebbie oleose;
 - sulla seconda delle due serie di campioni, quantificazione gravimetrica dopo termostatazione del filtro a 50°C, successivamente dopo termostatazione a 105°C e infine dopo termostatazione a 160°C.

Per la determinazione di sostanze per le quali non sono definiti dagli organismi UNI, CEN o ISO metodi specifici di analisi, dovrà essere dettagliatamente documentata la metodologia utilizzata dal laboratorio di analisi.